

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Giuseppe Febbo, dall'avv. Alessandro Levanti, dall'avv. Gianfranco Tobia, dall'avv. Antonio Valori, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 29 novembre 2007 ed ha assunto le seguenti decisioni:

“”

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA CARNEVALE (dirigente Udinese Calcio S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 1 CGS NONCHE' LA NORMA DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 1 CGS (OGGI TRASFUSO NELL'ART. 10 CGS); MIGUEL SCHERF PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELL'ART. 17 COMMA 8 CGS VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL'ART. 22 COMMA 8 CGS) E DELLA SOCIETA' UDINESE CALCIO S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSO NELL'ART. 4 COMMA 2 CGS) (nota n. 205/480pf06-07/SP/ma del 10.8.2007).

Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 10 agosto 2007 nei confronti:

- del sig. Andrea Carnevale per avere, nella qualità di dirigente della società Udinese Calcio, violato i doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1 del C.G.S. (oggi trasfuso nell'art.10 del vigente C.G.S.), essendosi avvalso – per il raggiungimento di accordi con altre società calcistiche volti alla valorizzazione di giovani calciatori locali – di collaboratore privo di veste sociale e ruolo federale (anche perché già inibito per sei mesi per comportamenti antiregolamentari), che ha strumentalizzato l'incarico svolto di fatto per assumere iniziative ritorsive ai danni dei dirigenti della società Fiume Veneto;
- del sig. Miguel Scherf, per violazione dell'art.1, comma 1, del C:G.S. e dell'art. 17, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art.22, comma 8, del vigente C.G.S. per avere svolto, benché inibito, attività di collaborazione per la società Udinese Calcio spa, peraltro in assenza di tesseramento per la medesima Società, nonché per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. poiché, nello svolgimento di tale attività, ha utilizzato un metodo integrante un comportamento in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità;
- della società Udinese Calcio spa per violazione di cui all'art.2, comma 4 (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 2, del vigente C.G.S.) per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente sig. Andrea Carnevale

Ritenuto che all'inizio del dibattimento il sig. Andrea Carnevale, il sig. Miguel Scherf e la società Udinese Calcio, tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 C.G.S.

Rilevato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale

Visto l'art.23, comma 1, C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l'art.23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue

Dispone

l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Andrea Carnevale : inibizione per mesi quattro;
- Miguel Scherf : inibizione per mesi quattro;
- Udinese Calcio S.p.A. : ammenda di euro 12.000,00 (dodicimila/00).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIBERTO LUCIANI (già Presidente ASD Pisoniano) E FRANK ANDRE' PIZZOLATTO (calciatore attualmente tesserato Ostia Mare Lidocalcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 40 COMMI 4 E 5 NOIF E DELLA SOCIETA' ASD PISONIANO PER RESPONSABILITA' DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 2202/455pf06-07/SP/ma del 12.6.2007).

Letto il deferimento ed esaminati gli atti presenti nel fascicolo, tra cui le memorie difensive prodotte dal sig. Pizzolatto e dall'A.S.D. Pisoniano, rilevato che alla riunione odierna sono comparsi il Presidente della Pisoniano, il calciatore Pizzolatto assistito dal proprio legale ed il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti, con la richiesta dell'irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica per mesi sei per il Pizzolatto; inibizione per anni uno al Luciani e penalizzazione di punti quindici per la Società Pisoniano; osserva quanto segue.

Innanzitutto vanno prese in esame le eccezioni preliminari formulate dai deferiti.

La difesa del Pizzolatto invoca l'inapplicabilità al caso in esame del 4° comma dell'art. 40 delle N.O.I.F giacché le due richieste di tesseramento sono state sottoscritte in altrettante, diverse stagioni e non nella stessa come indica tale norma.

Quest'ultima va però interpretata nel senso di considerare illecita una ulteriore richiesta di tesseramento quando vi è in atto un vincolo con una diversa società, come è avvenuto nel caso in questione.

Dal suo canto il Pisoniano eccepisce l'incompetenza di questa Commissione a favore di quella dell'Ufficio Tesseramenti a pronunciarsi sull'accaduto, ma a tale affermazione deve controbattersi che l'esistenza del doppio tesseramento si è verificata nell'aver redatto la nuova richiesta con dati difformi rispetto a quelli veritieri, circostanza che ha portato alla nascita di due differenti posizioni federali intestate ad altrettanti soggetti (apparentemente) diversi.

In punto di fatto, deve considerarsi pacifica la circostanza che la richiesta di nuovo tesseramento è stata compilata dall'allora presidente del Pisoniano sig. Luciani, il quale per farlo si è avvalso del documento d'identità fornitogli dal calciatore.

Orbene, nel modulo non è riportato soltanto un cognome diverso da quello risultante dal passaporto dell'interessato, con l'omissione di una "t", ma è anche diverso il nome, poiché si indica l'interessato come "Frank" e non come "Frank André".

A questo punto deve valutarsi se le differenze siano dovute ad un mero errore materiale, ovvero ad un preciso disegno.

Non appare credibile che il Pisoniano non fosse a conoscenza del fatto che il Pizzolatto avesse già giocato in Italia e quindi aveva l'obbligo di non accontentarsi di quanto dichiarato dal Lanzetta e di porre in essere più accurati accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti.

Molto più condivisibile è la tesi in base alla quale la società fosse informata dell'esistenza del vincolo e che, pur di avvalersi di un così valido calciatore, il quale non aveva il tempo materiale per svincolarsi in modo lecito, abbia indicato nel modulo generalità lievemente diverse da quelle reali, facendo ripetere la differenza sul certificato medico.

Per quanto attiene invece la posizione del Pizzolatto, non può condividersi l'immagine di ingenuo e sprovveduto calciatore straniero strumentalizzato ed ingannato da più soggetti (Cynthia, Lanzetta, Pisoniano, Ufficio Tesseramenti) che di lui cerca di dare il suo difensore: quale sarebbe stata la ragione di questo complesso certamen ordito ai suoi danni non è peraltro dato comprendere.

Il calciatore infatti ben sapeva di essersi tesserato con il sodalizio di Genzano e che il presunto accordo per lo svincolo asseritamente raggiunto con esso, e del quale non vi è prova alcuna, era rimasto lettera morta.

Inoltre, non avendo, neglimentemente, visionato il modulo di nuovo tesseramento ha omesso di denunciare che il cognome ed il nome in esso riportati non erano i suoi e lo stesso dicasi per quanto attiene il certificato medico e la tessera federale.

Né può ritenersi credibile che nel corso dei vari controlli effettuati dagli arbitri in occasione di ogni incontro il Pizzolatto non si sia mai accorto di essere indicato con cognome e nome errati.

Si può quindi ipotizzare che, al fine di aggirare le norme federali e gli ostacoli al trasferimento eventualmente frapposti da parte del Cynthia, il Luciani abbia compilato il modulo di richiesta di nuovo tesseramento che riportava dati falsi, e ciò al fine di rendere inevitabile la realizzazione del doppio tesseramento. In ogni caso, è assodato che il Luciani, violando gli obblighi impostigli dalla normativa federale in materia, non provvide ai necessari accertamenti in ordine al precedente tesseramento del Pizzolatto e fece compilare al calciatore un modulo in bianco per un nuovo tesseramento, mentre non poteva ignorare il fatto che il Pizzolatto aveva in precedenza già giocato in Italia.

Al Pizzolatto deve invece imputarsi una condotta omissiva non avendo egli verificato l'esistenza o meno dello svincolo ed accettato i rischi che gli potevano derivare dall'aver sottoscritto il modulo in bianco.

La loro responsabilità disciplinare, unitamente a quella diretta del Pisoniano, deve pertanto essere dichiarata in ordine agli addebiti loro rispettivamente mossi.

Nel determinare le sanzioni, questa Commissione ritiene di dover tener conto, per quanto riguarda il Luciani, della diretta partecipazione dello stesso alla compilazione del modulo relativo al tesseramento del Pizzolatto, che il calciatore sottoscrisse "in bianco", secondo quanto dallo stesso dichiarato all'odierna riunione. Va inoltre rilevata la gravità del comportamento quantomeno omissivo del deferito, sul quale incombeva, nella sua qualità di Presidente di società, uno stringente obbligo di preventivo controllo sulla libertà da vincoli del calciatore da tesserare, la cui violazione non si giustifica con l'affidamento su quanto dichiarato dal procuratore del Pizzolatto.

Per quanto riguarda il calciatore, deve esserne apprezzata la condotta collaborativa culminata nella ammissione della propria responsabilità disciplinare, consistente nella sottoscrizione di un modulo "in bianco". Infine, per quanto attiene alla Società Pisoniano, la

Commissione ritiene di doversi discostare, secondo l'orientamento implicito nell'entità delle richieste del Procuratore Federale, dall'applicazione dell'art. 17 comma 8 CGS che prevede la penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara disputata dal calciatore in posizione irregolare, irrogando invece una sanzione complessiva, comunque proporzionata al rilevante numero di gare disputate dal Pizzolatto, che si ritiene di quantificare in 10 punti di penalizzazione in classifica,

P. Q. M.

accoglie il deferimento e per l'effetto dichiara la responsabilità disciplinare dei sigg.ri Frank André Pizzolatto e Filiberto Luciani nonché quella diretta, per il fatto commesso dal suo legale rappresentante, dell'A.S.D. Pisoniano in ordine agli addebiti loro rispettivamente mossi, applicando al sig. Frank André Pizzolatto la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2007, al sig. Filiberto Luciani la sanzione dell'inibizione fino al 30 giugno 2009 ed all'A.S.D. Pisoniano la sanzione della penalizzazione di dieci punti in classifica da scontarsi nel corso della presente stagione sportiva.

RECLAMO DELLA SOCIETA' AS TOR DE' CENCI AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA TOR DE' CENCI-BORGO FLORA DEL 16.9.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio C.U. n. 38 dell'11.10.2007 – Campionato di Promozione).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti;

PREMESSO CHE

- Con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 38 dell'11.10.2007 la Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Lazio respingeva il reclamo proposto dalla stessa società A.S. Tor De' Cenci in merito alla irregolare posizione del calciatore Pellegrino Gianluca – appartenente alla società Borgo Flora Calcio – nella gara del 16.09.2007 disputata tra l'odierna reclamante e la medesima società Borgo Flora Calcio e valevole per il Campionato di Promozione, e confermava il risultato acquisito sul campo;
- Avverso la suddetta decisione proponeva reclamo avanti a questa Commissione Disciplinare Nazionale la società A.S. Tor De' Cenci deducendo che nella gara del 16.09.2007 la società Borgo Flora Calcio non poteva schierare il calciatore Pellegrino Gianluca, in quanto quest'ultimo avrebbe dovuto scontare un residuo di squalifica comminata con C.U. n. 110 della scorsa stagione sportiva, pubblicato il 07.06.2007, e riferita ad una gara del Torneo Elio Tortora, seconda fase, quando lo stesso calciatore era tesserato per la società Pomezia Calcio;
- A tal fine, l'odierna reclamante osservava che il Torneo Elio Tortora non può essere considerato come una tradizionale Coppa Regione, e pertanto la squalifica comminata al calciatore Pellegrino Gianluca nella scorsa stagione sportiva doveva necessariamente essere scontata nella gara di campionato A.S. Tor De' Cenci-Borgo Flora Calcio;
- Pertanto, in conseguenza della irregolare posizione del calciatore Pellegrino Gianluca, l'odierna reclamante concludeva chiedendo che fosse inflitta alla società Borgo Flora Calcio la punizione sportiva della perdita della gara disputata in data 16.09.2007 con il punteggio di 3-0;

- All'odierna udienza, per la società A.S. Tor De' Cenci è comparso il difensore che si è riportato alle argomentazioni di cui al reclamo.

* * * * *

Nessuno dei motivi adottati dalla reclamante è fondato ed il reclamo deve pertanto essere respinto.

A tal fine, va preliminarmente rilevato che l'esatta denominazione del torneo Elio Tortora nella scorsa stagione sportiva era – come da Comunicato Ufficiale n. 110 del 07.06.2007 - Coppa Lazio – 14° Trofeo Elio Tortora, denominazione che è rimasta identica nella presente stagione sportiva, come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 02.07.2007.

Pertanto, dal chiaro dato testuale e dalle modalità di partecipazione al predetto torneo, e contrariamente a quanto adduce l'odierna reclamante, il Torneo in questione deve essere necessariamente qualificato come Coppa regionale di Categoria.

Orbene, ciò posto, secondo quanto chiaramente statuito dall'art. 19, comma 11.1, del CGS, le sanzioni inflitte dagli Organi della Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano esclusivamente nelle rispettive competizioni.

A ciò si aggiunga che secondo quanto statuito dall'art. 22, comma 6, del CGS, la distinzione tra attività ufficiale di campionato e quella della coppa regionale rimane valevole anche nell'ipotesi in cui il calciatore – oggetto di sanzione sportiva – abbia cambiato società e/o categoria di appartenenza.

Del resto, l'assunto della reclamante secondo cui la giurisprudenza sportiva avrebbe fissato un principio in virtù del quale le sanzioni non scontate relative a gare di Coppa andrebbero scontate in Campionato è del tutto infondato, atteso che la distinzione tra le sanzioni riportate in gare di campionato e le sanzioni riportate in gare di coppa regioni e di cui all'art. 19, comma 11.1, non conosce eccezioni.

L'ormai consolidato principio della separatezza delle competizioni non appare derogabile neanche in virtù delle eccezioni che la sanzione potrebbe rivelarsi inefficace o perlomeno tardiva, in quanto tale eventualità è stata ben presa in considerazione dal legislatore, il quale però non ha ritenuto di prevedere una deroga espressa e non rinvenibile in altre disposizioni.

Pertanto, nel caso de quo, il calciatore Pellegrino Gianluca poteva legittimamente disputare la gara A.S. Tor De' Cenci –Borgo Flora Calcio valevole per il Campionato di Promozione, in quanto il residuo di squalifica comminatagli con C.U. n. 110 della scorsa stagione sportiva, pubblicato il 07.06.2007, e riferita ad una gara del Torneo Elio Tortora, seconda fase – quando lo stesso giocatore era tesserato per la società Pomezia Calcio – dovrà essere scontata dallo stesso giocatore nella prima gara utile valevole appunto per la Coppa Regionale di categoria.

P.Q.M.

Respinge il reclamo e dispone l'incameramento della tassa versata.

RECLAMO DELLA SOCIETA' SGS SPES ARTIGLIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA MONTEROTONDO-SPES ARTIGLIO DEL 30.9.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio C.U. n. 48 del 25.10.2007 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza).

Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società sportiva A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio avverso la decisione della C.D. Territoriale del C.R. Lazio (C.U. N. 48 del 25/10/2007), con cui, in accoglimento di quello interposto, in prima istanza, dalla Polisportiva Monterotondo Calcio S.r.l., è stata inflitta, alla società sportiva odierna reclamante, la punizione sportiva della perdita, per 0-3, della gara Polisportiva Monterotondo Calcio S.r.l.-A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio (30/09/2007), valevole per la 1° giornata del Campionato Allievi Regionali Eccellenza, Girone B, s.s. 2007/08, oltre alla sanzione dell'ammenda di importo pari a € 75,00, nonché all'inibizione del dirigente accompagnatore ufficiale, Sig. Bruno Argenti, sino al 08/11/2007 e alla squalifica del calciatore, Sig. Marco Benedetti, per una giornata ulteriore di gara, in base ad una riscontrata posizione irregolare dell'indicato calciatore, tesserato in forza alla A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio;

- rilevato che le argomentazioni difensive che la Società Spes Artiglio ha posto a fondamento del reclamo, si sostanziano:

a) in un'eccezione preliminare, asseritamente assorbente rispetto ad ogni altra ulteriore statuizione, in ordine ad una presunta violazione del principio del contraddittorio, in quanto la società sportiva non avrebbe *"mai avuto notizia della fissazione della seduta del 24/10/2007, con conseguente "mancata costituzione in giudizio e impossibilità di presenziare all'udienza"*;

b) in punto di merito, in ordine alla posizione irregolare del calciatore, Sig. Marco Benedetti, così come acclarata da parte della C.D.T. del C.R. Lazio in prima istanza, nell'assunto secondo cui il giocatore Benedetti, squalificato per una gara (recidività in ammonizione -quarta-, G.S. C.R. Lazio, C.U. n. 51 del 26/04/2007), nell'ambito dello svolgimento della "Coppa Lazio Allievi", s.s. 2006/07, avrebbe potuto legittimamente partecipare alla gara del Campionato Allievi Regionali Eccellenza, Girone B, s.s. 2007/08, essendo, quest'ultimo *-ad avviso della reclamante-* competizione di tutt'altra natura rispetto alla prima, senza che tra le due si potesse *"ipotizzare alcun legame di consequenzialità e nemmeno alcun motivo logico-giuridico a supporto di tale conclusione"*;

- considerato che l'eccezione sollevata, in via preliminare, dalla società sportiva reclamante, risulta destituita di qualsivoglia fondamento, e ciò, in considerazione delle seguenti circostanze:

1) la Polisportiva Monterotondo Calcio S.r.l. ha ritualmente inviato alla controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, c. 1, C.G.S., a mezzo racc. a.r. n. 12737172783-0, copia del ricorso;

2) l'A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio, di contro, non ha provveduto a depositare le proprie eventuali controdeduzioni nel termine perentorio di tre giorni dal ricevimento dei motivi del ricorso *de quo*, ex art. 38, c. 3, C.G.S. né ha fatto espressa richiesta di audizione;

3) la fissazione dell'udienza, contrariamente a quanto si evince dalle contestazioni formulate dalla A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio, non è atto antecedente e prodromico rispetto al deposito di eventuali controdeduzioni, semmai, successivo; senza considerare, in via ulteriore, come la stessa società, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 34, c. 6, 36, c. 11 e 37, c. 2, ult. parte, C.G.S., nemmeno abbia tempestivamente esercitato il diritto di essere sentita, con la conseguenza che, in definitiva, non emergono affatto gli estremi dell'asserita *"abnorme lesione del diritto di difesa"* avuto riguardo al procedimento di prima istanza;

- osservato, in punto di merito, che, al contrario di quanto sostiene la A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio, la postulata "particolare natura" della Coppa Lazio Allievi (riservata, per la s.s. 2006/07, alla partecipazione dei nati dal 1991 in poi) non costituisce, di per sé, elemento sufficientemente idoneo ad escluderne la caratterizzazione di vero e proprio campionato, e comunque di attività "diversa da quella di Coppa Regione", quale, invece, si rivela, alla stregua degli altri organizzati dal C.R. F.I.G.C. Lazio a livello giovanile regionale, senza che, al riguardo, peraltro, possa assumere rilievo alcuno la partecipazione alla Coppa

Lazio Allievi di squadre giovanili appartenenti a Leghe diverse o lo specifico regolamento che disciplina lo svolgimento di detta competizione.

La C.D.N. ritiene di poter senz'altro aderire, integralmente, alle osservazioni formulate dal giudice di prima istanza, e, in particolare, alla puntuale individuazione di quegli *"univoci e concordanti indizi"* che hanno permesso, e permettono anche in questa sede, di attribuire, pacificamente, alla Coppa Lazio Allievi, nell'ambito del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la natura di vero e proprio "campionato" e non quella propria (e tipica) di una Coppa Regioni organizzata da un C.R. F.I.G.C., eventualmente riconducibile, ai fini dell'esecuzione delle sanzioni, all'art. 19, c. 11.1, C.G.S..

Quanto sopra, anche tenuto conto del C.U. n. 25 del 13/09/2007 (menzionato dalla stessa A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio a supporto delle proprie argomentazioni difensive) il quale, invero, disciplina lo svolgimento dei vari campionati riservati, per la s.s. 2007/08, alla categoria Allievi e Giovanissimi regionali, e, tra questi, anche di quello di Coppa Lazio Allievi (analogamente a quanto previsto per la s.s. 2006/07).

- considerato, pertanto, che ai fini della corretta individuazione del contesto spazio-temporale relativo alla esecuzione delle sanzioni, nella nostra fattispecie trova applicazione il c.d. principio della separatezza delle competizioni di cui al richiamato art. 19, c. 11.1, C.G.S., con la conseguenza che la sanzione inflitta al calciatore doveva essere scontata in competizione "omogenea";

- ritenuto, in definitiva, che il calciatore Marco Benedetti (classe 1991), non più rientrante nella fascia d'età richiesta per partecipare alla Coppa Lazio Allievi, s.s. 2007/08 (partecipazione riservata ai nati dal 01/01/1992 in poi), a seguito del semplice cambiamento di categoria di appartenenza nell'ambito dell'attività del Settore giovanile e scolastica, in ossequio agli imprescindibili principi di ultrattività, effettività e afflittività della sanzione, avrebbe dovuto scontarne la parte residuale (una giornata di squalifica) nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova categoria di appartenenza, ovvero proprio in quella disputata, in data 30/09/2007, dalla categoria Allievi Regionali Eccellenza della A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio; gara, per quanto precedentemente affermato, del tutto "omogenea" (in tema, si segnala anche il parere interpretativo della Corte Federale, C.U. n. 12/C.F del 12/01/2004) rispetto all'altra (Coppa Lazio Allievi, s.s. 2006/07) relativamente alla quale era maturata la sanzione della squalifica del calciatore Benedetti per recidiva in ammonizione.

P.Q.M.

la C.D.N. respinge il reclamo e dispone l'incameramento della tassa versata.

**RECLAMO DEL CALCIATORE NICHOLAS MARCUZZI (tesserato ASD Ranger)
AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 16.10.2010 (delibera C.D. Territoriale
Friuli V.G. C.U. n. 21 dell'8.11.2007 – Campionato 3^ Categoria).**

Visti gli atti;

letto il ricorso;

considerato che il calciatore Nicholas Marcuzzi ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale Friuli V.G. che ha respinto il ricorso presentato dalla Società ASD Ranger avverso la squalifica dello stesso calciatore fino al 16.10.2010;

considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell'art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi

avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori;

considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile;

rilevato che, in ogni caso, il ricorso non è stato sottoscritto dal calciatore e pertanto deve, anche sotto tale profilo, essere dichiarato inammissibile,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'incameramento della tassa versata.

Il Presidente della C.D.N.
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 30 novembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete